

(A.C. 4231 — Sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

(Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 26 del 1979.

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;

b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parame-

tro un numero di dipendenti non inferiore a duecento e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;

c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali nei modi indicati dalla lettera m);

d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;

g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarità del procedimento, e

con previsione altresì del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;

h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine prefissato, comunque non superiore a due mesi, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera *c)*;

i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera *c)* o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;

l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonché della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari e dei consulenti degli organi della procedura;

m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:

1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire;

2) alla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;

n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera *m)*, alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;

o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;

p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;

q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni previste da capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere *e)* ed *i)* alla dichiarazione di fallimento e apportando altresì alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneità del trattamento sanzionatorio;

s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque

momento nel corso della procedura risulti che questa non può essere utilmente continuata, di riferirne all'autorità di vigilanza ed al tribunale affinché si provveda a norma della lettera t);

t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:

1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del piano di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;

2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, con previsione di una gestione unitaria delle procedure in stato di avanzata liquidazione, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno due anni, con conseguente adeguato finanziamento.

3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura e nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.

4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1, delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio di impresa sia cessata

nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti *de minimis* definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 3.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Sostituire gli articoli 1, 2 e 4 con il seguente:

«ART. 1 - 1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* per le sole aziende che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di cui al comma 3. Gli eventuali importi, eccedenti la ripartizione sono assegnati ai soggetti che hanno ottenuto l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto-legge n. 396 del 1994.

5. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 381, è soppressa la parola: « preferenziale ».

(Testo alternativo del relatore di minoranza Barral).

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1 - 1. È abrogato il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni ».

1. 2.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1 - 1. La legge 3 aprile 1979, n. 95 è abrogata. Le imprese già assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, ancora in corso, continuano ad essere disciplinate e regolate dalle norme di detta legge, fino alla loro totale liquidazione ».

1. 21.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 1, sopprimere la parola: grandi.

1. 4.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) conformazione della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese commerciali in stato di insolvenza alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese.

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

1. 5.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) definizione dell'amministrazione straordinaria come procedura extraconcorsuale delle imprese commerciali in stato di insolvenza, volta al salvataggio e alla ristrutturazione dell'esercizio.

1. 6.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: grande.

1. 7.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: duecento con le seguenti: cinquecento da almeno un anno.

1. 50.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: duecento aggiungere le seguenti: da almeno un anno.

1. 51.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. 8.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali da scegliersi tra esperti di massima e comprovata esperienza e qualificazione nel settore della economia industriale, nell'ambito di un albo tenuto presso il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

1. 26.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera f), sopprimere dalle parole: su indicazione vincolante fino alle parole: tempestivamente formulata.

1. 9.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e artigianato.

1. 10.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: e sentito il fino a: superiore a due mesi con le seguenti: , da depositarsi nei 30 giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, dichiarati con decreto entro il termine non superiore ad un mese dal deposito della relazione.

1. 52.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1. 11.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) attribuzione al tribunale, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina, di uno o più commissari straordinari da scegliersi tra esperti di massima e comprovata esperienza e qualificazione nel settore della economia industriale, nell'ambito di un albo tenuto presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti con compiti di vigilanza sulla procedura e su tutte le operazioni connesse; nonché attribuzione al tribunale del potere di autorizzare, sentito il comitato di sorveglianza, eventuali vendite, affitti di azienda, transazioni, pagamenti e tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

1. 28.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole: all'autorità di vigilanza ed.

1. 12.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: , sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. 13.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Al comma 2, lettera u), sopprimere le parole da: con previsione fino a: liquidazione.

1. 54.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Al comma 2, lettera u), sopprimere le parole: per almeno due anni, con conseguente adeguato finanziamento.

1. 55.

Governo.

(A.C. 4231 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico).

1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al centottante-

simo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* per le sole aziende che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, nella sola misura necessaria a soddisfare le domande di cui al comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 12.

Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Pezzoli, Messa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno del 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, per le necessità di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 1, comma 5, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 396 e del comma 3 del presente articolo.

2. 13.

La Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sopprimere la parola "preferenziale".

2. 6.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

(A.C. 4231 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46).

1. Gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attività si riferisce.

(A.C. 4231 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Norma interpretativa in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 11.

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 5 (Copertura finanziaria) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 1998.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u)* della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per il 1998 e a lire 10 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. Per la quota delle risorse di cui al presente comma già affluite alla tesoreria dello Stato, si provvede

mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al capitolo di spesa per le finalità di cui ai commi 1 e 2 ».

4. 01.

Governo.

(A.C. 4231 — sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto che per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 4231, recante disposizioni in materia di attività produttive, vengono utilizzati solo 50 degli 81 miliardi di lire, già stanziati dal decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1994,

impegna il Governo

a predisporre, nell'ambito dei prossimi provvedimenti riguardanti le attività produttive, adeguate norme che prevedano la ripartizione dei restanti 31 miliardi di lire in favore dell'Artigiancassa, per una quota pari a lire 11 miliardi, e per le zone in situazioni di disagio economico derivanti dalla contiguità con le aree riconosciute in stato di crisi, per una quota di 20 miliardi.

9/4231/1.

Barral, Chiappori, Pittino, Galli, Stefani.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4231;

preso atto che per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 vengono utilizzati solo 50 degli 81 miliardi già stanziati dal decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1994;

impegna il Governo

a predisporre nell'ambito dei prossimi provvedimenti a sostegno delle attività produttive, norme con le quali i restanti 31 miliardi siano destinati ad altre finalità e, in particolare, per l'Artigiancassa e per le zone in situazioni di disagio economico derivanti dalla contiguità con le aree riconosciute in stato di crisi.

9/4231/2.

Edo Rossi, Ruggeri, Masiero, Labate, Faggiano.

La Camera,

impegna il Governo

a verificare costantemente ed approfonditamente la metodologia utilizzata nell'accettazione delle domande di dismissione, di cui all'articolo 2, e a riferirne alle competenti Commissioni parlamentari.

9/4231/3

Masiero.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

(A.C. 3931 — sezione 1)

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

- a) politica estera e rapporti internazionali;
- b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
- c) elezioni del Parlamento europeo;
- d) difesa e Forze armate;
- e) disciplina della concorrenza;
- f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
- g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
- h) referendum statale;
- i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;
- l) principi dell'attività amministrativa statale;
- m) pesi, misure e determinazione del tempo;
- n) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- o) ordine pubblico e sicurezza;
- p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

s) grandi reti di trasporto;

t) poste e telecomunicazioni;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

v) tutela dei beni culturali e ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 58 DEL TESTO COSTI-
TUZIONALE

ART. 58.

Sopprimerlo.

58. 1. (ex C. 59. 402)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Lo Stato non può, nemmeno per via legislativa, effettuare ogni e qualsiasi coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati, anche personali, inerenti l'amministrazione statale, regionale e locale, né può delegare a soggetti privati e legittimare eventuali schedature di cittadini e di lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni dei loro diritti e delle loro libertà.

58. 3. (ex C. 59. 405)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Al di fuori delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nei casi in cui una determinata materia non possa essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni, ovvero la regolazione di una materia mediante una legge regionale potrebbe nuocere agli interessi di altre Regioni o della collettività, ovvero quando lo richiedano la tutela del-

l'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione, con legge costituzionale è determinata la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

58. 5.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

1. L'Assemblea nazionale ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8;

d) sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

2. Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea nazionale, le Regioni possono legiferare nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate dalla legge statale.

58. 17. (C. 59. 19)

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Le Camere esercitano la potestà legislativa in riferimento a tematiche nazionali ed internazionali ad esclusione delle discipline di competenza degli enti locali ai vari livelli territoriali.

58. 12. (ex C. 59. 408)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta alle Camere la potestà legislativa nazionale, ai Consigli regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere quella ri-

spettivamente della Regione, del comune, della circoscrizione e del quartiere.

58. 8. (ex C. 59. 409)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera, con esclusione dei rapporti economici e dei rapporti con l'Unione europea;

b) giustizia;

c) ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale;

d) difesa;

e) politica monetaria.

Spetta alle Regioni della Confederazione ed ai Comuni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

58. 13. (C. 59. 181)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a: politica estera, con esclusione dei rapporti economici e dei rapporti con l'Unione europea, giustizia, ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale, difesa e politica monetaria.

Spetta alle Regioni ed ai Comuni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

58. 7. (ex C. 57. 20.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Lo Stato ha la competenza legislativa, nelle seguenti materie:

a) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali, cooperazione internazionale ed attività promozionali all'estero di rilevanza nazionale; regolazione dei rapporti di cui agli articoli 7 ed 8; difesa militare e forze armate; armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; elezioni del Parlamento Europeo;

b) diritti pubblici soggettivi di cui agli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; ordinamenti civile e penale; ordinamento giudiziario e relative giurisdizioni; ordine pubblico e sicurezza;

c) organi costituzionali ed istituzionali statali e relative norme elettorali; *referendum* statali, principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; bilanci ed ordinamenti contabili e tributari statali, coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

d) principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e dell'attribuzione di funzioni amministrative e regolamentari a Province e Regioni; norme elettorali comunali e provinciali;

e) moneta, sistema valutario, perequazione delle risorse finanziarie; tutela del risparmio e attività finanziarie; programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni statali alle attività economiche; disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi; pesi, misure e determinazione del tempo; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; poste; ordinamento nazionale ed internazionale della comunicazione; ordinamento nazionale ed internazionale delle attività sportive;

f) ordinamento dell'istruzione e dell'Università; titoli di studio e loro utilizza-

zione professionale; ordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

g) determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; ordinamento della previdenza sociale;

h) tutela dell'ambiente e degli ecosistemi; tutela dei beni culturali ed ambientali; sistemi di comunicazione e di trasporto di rilevanza nazionale; opere pubbliche strettamente funzionali all'esercizio delle competenze riservate allo Stato; disciplina generale della circolazione; grandi calamità; ordinamento generale della protezione civile;

i) determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione. Spetta inoltre allo Stato la competenza legislativa ad esso specificamente attribuita da altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi nazionali.

Lo Stato può con legge delegare alle Regioni competenze legislative nelle materie di cui al primo comma.

Lo Stato e le Regioni, ciascuno nel proprio ordine, disciplinano con proprie leggi la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Le Regioni hanno competenza legislativa, esclusiva, ripartita o concorrente, nel rispetto della Costituzione e delle leggi costituzionali, ed in armonia con l'interesse nazionale e con quello delle altre Regioni, in tutte le materie non espressamente attribuite alla competenza legislativa dello Stato.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno competenza legislativa esclusiva, può stabilire i principi fondamentali nel rispetto dei quali deve esplicarsi la competenza legislativa regionale, mediante leggi organiche riguardanti l'insieme di ogni singola materia. Le leggi organiche possono riguardare unitariamente, per esigenze di coordinamento, materie in cui lo Stato abbia competenza legislativa ai sensi del primo comma. In ogni caso le disposizioni delle leggi organiche recanti principi fondamentali in materie di competenza legislativa regionale vincolano esclusivamente le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini od altri soggetti, privati o pubblici, diversi dalle Regioni.

Nelle materie in cui le Regioni non hanno competenza legislativa esclusiva lo Stato può, contestualmente alle leggi organiche, oppure a seguito di inadempimento regionale a legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle stesse leggi organiche, emanare disposizioni legislative immediatamente precettive, aventi come destinatari la generalità dei soggetti, privati e pubblici. Tali disposizioni mantengono la loro efficacia, nell'ambito di ogni singola Regione, soltanto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate, in materia, dalla medesima Regione.

Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) organi statutari regionali e relative norme elettorali; *referendum* regionali; organizzazione ed attività amministrativa regionale; bilanci ed ordinamenti contabili regionali;

b) polizia urbana;

c) partecipazioni regionali alle attività economiche; formazione professionale; assistenza scolastica; fiere e mercati; musei e biblioteche regionali e di enti locali; promozione e organizzazione di attività culturali di interesse regionale;

d) sistemi di comunicazione e di trasporto di rilevanza regionale e locale; opere pubbliche di rilevanza regionale e locale.

Le Regioni non possono istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nei casi in cui da loro inadempienze derivino pericoli per l'incolumità o la sicurezza pubblica, ovvero gravi e prolungate difformità delle condizioni di vita dei cittadini.

58. 2222. (ex C. 59. 179.)

Turroni, Cento.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato, fatte salve diverse disposizioni previste dai trattati concernenti l'Unione Europea, la potestà legislativa in materia di:

a) politica estera e condizione giuridica degli stranieri;

b) difesa e forze armate;

c) moneta e mercati finanziari;

d) organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

e) *referendum* statali;

f) elezione del Parlamento Europeo;

g) bilancio ed ordinamenti contabili propri;

h) ordinamento civile e penale e relative giurisdizioni;

i) ordinamento della giustizia amministrativa, contabile e tributaria;

l) sicurezza personale;

m) norme generali di coordinamento fra fiscalità statale e tributi locali;

n) sistemi elettorali e forme di governo di Comuni e Province.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego e il lavoro.

58. 16. (C. 59. 172)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Salvo quanto previsto all'articolo 56, spetta in ogni caso allo Stato la potestà legislativa con riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza; immigrazione e condizione giuridica dello straniero; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

b) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

c) ordinamenti civile e penale; ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

d) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni e dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica o per i diritti fondamentali dei cittadini.

58. 14.

Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; bilancio tributi e ordinamento contabile dello Stato; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e disciplina della giurisdizione ordinaria e speciale; legislazione elettorale e principi in tema di organizzazione comunale e provinciale;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; determinazione delle condizioni inderogabili di godimento dei diritti sociali; la tutela della salute e la previdenza sociale; disci-